



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25-10-2022) con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: «*Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*»;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modifiche dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56 recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», che stabilisce quanto segue: «*Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta», in particolare l'art. 18, comma 3-ter;*
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e in particolare l'art. 39, comma 5;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 6 giugno 2023, n. 96, “Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera a);
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2025 prot. n. 593, recante: «Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) a.a. 2025/2026»;
- VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2025/2026;
- NELLE MORE dell'eventuale adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento iniziale dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, per l'a.a. 2025/2026;
- VISTA la nota del 4 aprile 2025, prot. n. 82308, con la quale la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito ha indicato il fabbisogno complessivo di personale afferente alla scuola dell'infanzia e della scuola primaria per l'anno scolastico 2025/2026;
- VISTA la nota, del 26 maggio 2025, prot. n. 10614, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei il potenziale formativo



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

deliberato dagli organi accademici degli Atenei coinvolti per l'anno accademico 2025/2026;

- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- RITENUTO in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2025/2026 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati, in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti secondo la tabella A allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
3. I posti definiti per gli atenei che hanno proposto istanza di accreditamento iniziale, ancora in fase di istruttoria, sono condizionati all'esito positivo delle procedure di accreditamento.
4. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria relativa ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero di cui al comma 2 del presente articolo, sono resi disponibili nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui al comma 1, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.
5. All'esito degli scorrimenti di cui al comma 1, articolo 1, comma 12, del D.M. 7 agosto 2025 prot. n. 593, gli eventuali posti vacanti, in caso di esaurimento delle graduatorie per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, a seguito dello svolgimento della prova di selezione, saranno messi a disposizione dagli Atenei in favore dei candidati che abbiano effettuato la prova per l'accesso al corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo, per l'anno accademico 2025/2026, in altre sedi universitarie e ivi non abbiano trovato accesso per esaurimento dei posti disponibili. Le richieste sono accolte, in ordine di punteggio, anche con riferimento ai candidati che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 55/80, fino a esaurimento dei predetti posti. A tal fine ogni Ateneo, esclusivamente all'esito degli



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

scorrimenti, provvede alla pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale con il quale definisce, in tempo utile, i termini e le modalità di presentazione delle istanze da parte dei predetti candidati. Con apposita nota operativa potranno essere fornite agli Atenei eventuali istruzioni tecniche in base alle quali procedere alle operazioni di cui al presente comma.

Articolo 2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui di cui all'art. 39, comma 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 citata in premessa in base alla graduatoria di merito, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
sen. Anna Maria Bernini